



## COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.563  
Sito Internet: [lombardia.lnd.it](http://lombardia.lnd.it) [crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it)  
Canale Telegram @Lndlombardia  
Facebook: Figg Lnd Lombardia

### *Segreteria e Programmazione Gare:*

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: [affarigeneralicrl@lnd.it](mailto:affarigeneralicrl@lnd.it)

### *Tesseramento:*

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: [tesseramentocrl@lnd.it](mailto:tesseramentocrl@lnd.it)  
[tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it)

### *Sportello Unico:*

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: [societacrl@lnd.it](mailto:societacrl@lnd.it)

### *Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:*

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: [ustampacrl@lnd.it](mailto:ustampacrl@lnd.it)

### *Servizio Pronto A.I.A.:*

349-4107063

### *Giudice Sportivo Territoriale:*

[giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it)

### *Corte d'Appello Territoriale:*

[cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it)

# Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N° 18 CS del 03/01/2025

<b>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</b>	<b>3</b>
<b>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI</b>	<b>3</b>
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
<b>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</b>	<b>4</b>
3.1 COMMISSARIO STRAORDINARIO	4
3.2 SEGRETERIA	4
3.2.1 FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA – FASE REGIONALE	4
3.2.2 RIATTIVAZIONE MATRICOLA S.S. 2024/2025	4
3.2.3 PROGRAMMAZIONE GARE DI RECUPERO	5
3.2.4 SVINCOLI ART. 117 BIS N.O.I.F. PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, “GIOVANI DILETTANTI”, “GIOVANI DI SERIE” E DEI “GIOCATORI / GIOCATRICI DI CALCIO A 5”	5
3.2.5 SVINCOLI PER INATTIVITA’ ART.109 DILETTANTI	6
3.2.6 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE	6

<b>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</b>	<b>7</b>
<b>4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.</b>	<b>7</b>
4.1.1 FINALE COPPA LOMBARDIA ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 ELITE	7
4.1.2 FINALE COPPA LOMBARDIA GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15 ELITE	7
4.1.3 SVINCOLI PER INATTIVITÀ CALCIATORI SETTORE GIOVANILE	7
4.1.4 CONVOCAZIONE PER GARA DI SELEZIONE – REPPRESENTATIVA REGIONALE CATEGORIA UNDER 17 E UNDER 15	8
4.1.5 APPROVAZIONE TORNEI – <i>SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO</i>	8
<b>4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.</b>	<b>9</b>
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	9
4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE	9
<b>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</b>	<b>10</b>
<b>6. CALCIO FEMMINILE</b>	<b>10</b>
<b>6.1 SEGRETERIA</b>	<b>10</b>
<b>6.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</b>	<b>10</b>
<b>7. CALCIO A CINQUE</b>	<b>11</b>
<b>7.1 SEGRETERIA</b>	<b>11</b>
7.1.1 FINALE REGIONALE COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1 MASCHILE S.S. 2024/25	11
7.1.2 COPPA LOMBARDIA SERIE D MASCHILE – PROGRAMMA GARE OTTAVI DI FINALE GIRONE 14	11
<b>7.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</b>	<b>12</b>
<b>8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE</b>	<b>13</b>
<b>8.1 SEGRETERIA</b>	<b>13</b>
<b>8.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</b>	<b>13</b>
<b>9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</b>	<b>13</b>
9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL	13
9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	29
<b>10. RETTIFICHE</b>	<b>29</b>
<b>11. LEGENDA</b>	<b>30</b>
<b>LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	<b>30</b>

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

## 2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

### 2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

**CU 271:** “Comunicato Ufficiale n. 271 - Sorteggio gare spareggio-promozione seconde classificate Campionato di Eccellenza”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13917-comunicato-ufficiale-n-271-sorteggio-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-campionato-di-eccellenza/file>

**CU 275:** “CU n. 136/A FIGC - Termini e modalità ritesseramento calciatori in scadenza al 30 giugno 2025”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13923-comunicato-ufficiale-n-275-cu-n-136-a-figc-termini-e-modalita-ritesseramento-calciatori-in-scadenza-al-30-giugno-2025/file>

**CU 276:** “CU n. 137/A FIGC - Termini e modalità ritesseramento calciatrici in scadenza al 30 giugno 2025”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13924-comunicato-ufficiale-n-276-cu-n-137-a-figc-termini-e-modalita-ritesseramento-calciatrici-in-scadenza-al-30-giugno-2025/file>

**CU 276:** “CU n. 137/A FIGC - Termini e modalità ritesseramento calciatrici in scadenza al 30 giugno 2025”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13924-comunicato-ufficiale-n-276-cu-n-137-a-figc-termini-e-modalita-ritesseramento-calciatrici-in-scadenza-al-30-giugno-2025/file>

### 2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

Circolare n. **36:** “\_Circolare 49/2024 Centro Studi Tributarî LND”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2024-25/13911-20241219112811245/file>

Circolare n. **37:** “ Circolare 50/2024 Centro Studi Tributarî LND”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2024-25/13938-circolare-n-37-circolare-50-2024-centro-studi-tributarî-lnd/file>

Circolare n. **38**: “Modifiche al Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (Circolare FIFA n. 1917)”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2024-25/13942-circolare-n-38-modifiche-al-regolamento-sullo-status-e-sui-trasferimenti-dei-calciatori-circolare-fifa-n-1917/file>

Circolare n. **39**: “ Circolare 1/2025 Centro Studi Tributarî LND”

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2024-25/13943-circolare-n-39-circolare-n-1-2025-centro-studi-tributarî-lnd/file>

### 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

#### 3.1 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nessuna comunicazione

#### 3.2 SEGRETERIA

##### 3.2.1 FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA – FASE REGIONALE

Si comunica che il giorno **domenica 5 gennaio 2025, ore 15.00**, sarà disputata la gara di Finale di Coppa Italia, categoria Eccellenza, fase regionale, su campo neutro come da regolamento (C.S. Comunale “Stadio Ferruccio” in Piazzale Olimpico Aldo Boffi n° 1 a Seregno – Mb) tra

**A.S.D. Rovato Vertovese S.S.D. e SSDARL Solbiatese Calcio 1911**

La gara di finale verrà organizzata a cura del Comitato Regionale Lombardia con la collaborazione della Società **Seregno FBC SSD A R.L.** che si ringrazia.

##### 3.2.2 RIATTIVAZIONE MATRICOLA S.S. 2024/2025

Si comunica che le sotto indicate società, dichiarate inattive, hanno richiesto la riattivazione della preesistente matricola dalla stagione sportiva 2024/2025.

Matricola	Denominazione	Anno Inattività
675328	A.S.D. POLISPORTIVA JUVENTINA	2024-2025

### 3.2.3 PROGRAMMAZIONE GARE DI RECUPERO

Di seguito si pubblica programmazione de recupero delle gare di campionato NON DISPUTATE e/o SOSPESE in data 19 Dicembre 2024 segue:

#### **CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA**

##### **14ª Giornata Andata - RECUPERO**

###### **GIRONE I**

BRESSANA 1918 A.S.D.  
BRESSANA BOTTARONE

SIZIANO LANTERNA  
PIAZZA MARCONI, 9

DATA ORA  
COMUNALE "BRESSANA BOTTARONE" 15/01/25 20:30 14A

### 3.2.4 SVINCOLI ART. 117 BIS N.O.I.F. PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, "GIOVANI DILETTANTI", "GIOVANI DI SERIE" E DEI "GIOCATORI / GIOCATRICI DI CALCIO A 5"

Vista la documentazione depositata sul **PORTALE LND** si dichiarano svincolati i seguenti calciatori/calciatrici:

<b>Matric.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Società</b>
5728854	AIROLDI	CRISTIAN	16/01/2002	FIORANTE 1946 COLOGNOLA
5698907	BALLGJINI	ERGYS	27/12/1997	VERGIATESE SSDARL
1034670	BOJANG	IBRAHIM	20/03/1998	AZZANO CALCIO ASD
4818816	BONAGLIA	GIUSEPPE	09/07/1996	PRALBOINO
5629751	BRIOSCHI	LORENZO	18/05/2001	SONCINESE
6532442	BRUGNI	LORENZO	23/11/2000	LEGNANO SSDARL
6711000	BUCCI	VINCENZO	20/04/2003	UNIONE SPORTIVA CASSOLESE
2045779	D ADDESIO	ANDREA	30/01/2005	FBC SARONNO CALCIO 1910
5875281	DILERNIA	LORENZO	19/09/2002	LEGNANO SSDARL
4214774	GAZZARDI	ANDREA	03/03/1992	VALLEOLONA
5066932	LEGNANI	EDOARDO	15/04/1997	ACCADEMIA PBC GERA DADDA
6712009	LINI	SIMONE	13/05/2000	MONTIRONE
3673106	LISSIGNOLI	MATTIA	28/01/1987	REAL CASTENEDOLO
4770029	MARANO	FRANCESCO	27/05/1990	MEDA 1913
1018161	MBENGUE	ABDOU MAGIB	17/08/1998	DARFO BOARIO S.R.L.SSD.
5659743	MORETTI	GIACOMO	19/02/1996	SERGNANESE
4646897	NDIAYE MASSOUBA	LAMINE	30/03/1998	LEGNANO SSDARL
4971015	PARISIO	GIOVANNI	16/11/1997	CASTELLANA C.G. SSDSRL
1022185	PIFFARETTI	GIACOMO	13/09/2000	CALCIO MENAGGIO 1920
1089609	SANOGO	VAMARA	22/04/1995	LEGNANO SSDARL
2064820	TACCHINI	NIKOLAS	09/11/2003	ROMANENGO
2182506	VALTOLINA	MICHELLE	22/04/2002	FIAMMA MONZA 1970

### 3.2.5 SVINCOLI PER INATTIVITA' ART.109 DILETTANTI

#### SVINCOLI PER INATTIVITA' – **ACCOLTI**

2338044	LEONI LAURA	09/03/2001	ACD FEMMINILE TABIAGO
6981770	SARUGGIA DANIELE	29/01/2002	APD MONNET XENIA SPORT
2513612	NERI VALERIO	03/12/2007	POL.D. CITTA' DI SEGRATE
6637441	MASCARETTI LUCA ALESSANDRO	27/06/2004	ACD CAVENAGO
6989683	BOSCOLO SIMONE	21/03/1999	ASD NUOVA REAL ASD
2515301	FETTOLINI DENIS	14/02/2002	ACD PARATICO 2009
2138812	PEDERSOLI MATTEO	28/02/2006	POL. BUCCINASCO
6846373	CONDERA GIANLUCA	09/05/2004	USD CANTELLO BELFORTESE
2135041	CARCIONE MANUEL	11/02/2004	ASD GAZZANO SCHIANNO
7044494	COSTANZO CHRISTIAN	11/03/2003	ASD CISTELLUM ACADEMY
2993641	MOLTENI MATTIA	29/05/1991	ASD CASCINA MAMETE

#### SVINCOLI PER INATTIVITA' – **RESPINTI**

6575148	SION MATTIA	17/05/2004	ACD CAVENAGO
---------	-------------	------------	--------------

**MANCA RICEVUTA DI SPEDIZIONE R/R ALLA SOCIETA' O MAIL DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA PEC INVIATA ALLA SOCIETA'**

2181303	CASAGRANDE MATTIA CARLO	28/02/2006	GS VILLA SSDARL
---------	-------------------------	------------	-----------------

**INDIRIZZO SOCIETA' ERRATO**

2390014	MORIGGI RICCARDO	26/10/2005	ASD A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO
2070997	VALOTTI ALESSANDRO	11/02/2005	ASD A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO

**MANCANZA DI REQUISITI**

5339348	CALO' LUCA	05/05/1999	AC GARIBALDINA 1932
---------	------------	------------	---------------------

**RICHIESTA INCOMPLETA**

### 3.2.6 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE

Si allegano al presente comunicato le numerazioni/integrazioni di maglia fissa delle seguenti Società:

#### **ECCELLENZA**

SSD A RL SOLBIATESE CALCIO 1911

Si invitano le Società a specificare la distinzione fra i giocatori **TITOLARI** e le **RISERVE** laddove viene utilizzata la numerazione personalizzata.

#### **VARIAZIONE GARE L.N.D.**

Nessuna comunicazione

## 4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

### 4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

#### 4.1.1 FINALE COPPA LOMBARDIA ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 ELITE

Si comunica che il giorno **lunedì 06 gennaio 2025** alle ore **17.00** verrà disputata la gara di Finale Coppa Lombardia Allievi Regionali Under 17 Elite presso il **Comunale "S. Missaglia" E.A.**, Via Archimede n° 2 ad Agrate Brianza (Mb) tra

**F.C.D. Enotria – SSDARL Virtusciseranobergamo1909**

La gara di finale verrà organizzata a cura del Comitato Regionale Lombardia con la collaborazione della Società **A.S.D. Speranza Agrate** che si ringrazia.

#### 4.1.2 FINALE COPPA LOMBARDIA GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15 ELITE

Si comunica che il giorno **lunedì 06 gennaio 2025** alle ore **14.30** verrà disputata la gara di Finale Coppa Lombardia Giovanissimi Regionali Under 15 Elite presso il **Comunale "S. Missaglia" E.A.**, Via Archimede n° 2 ad Agrate Brianza (Mb) tra

**SSDARL Varesina Sport C.V. – SSDARL Virtusciseranobergamo1909**

La gara di finale verrà organizzata a cura del Comitato Regionale Lombardia con la collaborazione della Società **A.S.D. Speranza Agrate** che si ringrazia.

#### 4.1.3 SVINCOLI PER INATTIVITA' CALCIATORI SETTORE GIOVANILE

##### SVINCOLI PER INATTIVITA' – ACCOLTI

3127185	TRAVIGLIA JACOPO	27/03/2009	ASD CANTU' SAN PAOLO
3077720	BOSSIE GIORGIO	30/05/2011	ASD CERIANO LAGHETTO
2916258	DUSHKU DANIEL	20/04/2009	US ALDINI SSDARL
3722584	BORGHELLO FEDERICO	06/03/2016	GS ASSAGO ASD
2784109	SASSO MATTIA	27/03/2010	US VIGHIGNOLO
2837933	BARDHI PAOLO RRAHMAN	07/03/2010	GSD MARINI PRO CREMONA
2967051	ARQUILLA GREGORIO	11/01/2011	CLUB MILANO SSDARL
2693897	CREMASCOLI EMANUELE ENEA	03/02/2008	AS MASSERONI MARCHESE SRL
3206068	MINOTTI ANDREA	19/10/2009	US FOLGORE CARATESE
2884596	MARANO ANDREA EDOARDO	24/04/2011	CLUB MILANO SSDARL
3335439	MARANO DAVIDE	10/12/2013	CLUB MILANO SSDARL
2709648	MELFI MASSIMO	23/01/2009	ASD ATLETICO SCARIONI
4212425	RAGAGLIA MARCO	28/07/2013	CLUB MILANO SSDARL
3645505	BELFATTO SOFIA	05/08/2012	ASD FIAMMA MONZA 1970
3603723	RAVA' RICCARDO	12/08/2010	ASD POLISPORTIVA OR.PA.S
2638477	PITTARI THOMAS	31/12/2008	ASD GALLARATE CALCIO
3530139	PALADINI MOLGORA ANDREA	21/02/2010	ASD VALCERESIO A. AUDAX

SVINCOLI PER INATTIVITA' – **RESPINTI**

3890219	DEPERGOLA CARLOTTA	13/09/2014	US A. CASATI CALCIO ARCORE
3777199	NOSDEO DOMINIK	14/07/2015	POL. FOPPENICO ASD
3603723	SPADARI ALESSIO	15/01/2010	ASD CALCIO CANEGRATE
4323082	RISO KEVIN MARIO	08/07/2010	ASD AGRISPORT
3268779	SAVA ANDREA	03/01/2012	ASD SC UNITED

**MANCA RICEVUTA DI SPEDIZIONE R/R ALLA SOCIETA'O MAIL DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA PEC INVIATA ALLA SOCIETA'**

2427480	SAVOIA RICCARDO	13/11/2008	ASD GALLARATE CALCIO
---------	-----------------	------------	----------------------

**MANCA RICEVUTA DI SPEDIZIONE R/R ALLA SOCIETA'O MAIL DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA PEC INVIATA ALLA SOCIETA' E FIRMA AUTOGRAFA**

3823655	LA PUMA LORENZO	14/05/2016	US ALDINI SSDARL
3521403	TAVOLA MANUEL	09/02/2012	USD OLGINATESE

**MANCANZA REQUISITI PER APPLICAZIONE SVINCOLO**

**4.1.4 CONVOCAZIONE PER GARA DI SELEZIONE – REPPRESENTATIVA REGIONALE CATEGORIA ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15**

In allegato al presente C.U. si pubblicano le convocazioni per gara di selezione della Rappresentativa Regionale categoria Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15.

**4.1.5 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

Si comunica l'avvenuta **APPROVAZIONE** dei seguenti tornei:

N°	DENOMINAZIONE TORNEO	SOCIETÀ ORGANIZZATRICE	CATEGORIA	DATA INIZIO	DATA FINE
185	BRACCO CUP – 44°CARLETTO ANNOVAZZI	F.C.D. ENOTRIA	N G	30.01.25	20.03.25
186	TROFEO DI NATALE	ASD POGGESE 1915	R G	05.01.25	-
187	1 YOUNG EAGLES SUP	ASD VIGOR MILANO	R PC	25.01.25	-
188	DELLE AFFILIATE	CDA E CAVALLASCA	R E	19.01.25	-
189	5° PRINCIPATO DI PONTEVECCHIO	A.S.D. PONTEVECCHIO	R P	11.01.25	08.02.25
190	TOP LEVEL	ASD AUSONIA 1931	R P	11.01.25	15.03.25
191	FONZIES CUP	CIMIANO CALCIO	R P	16.03.25	30.03.25
192	ERACLE YOUTH TROPHY	ERACLE SPORT	N P – PC	04.01.25	06.01.25
193	COPPA SAN SIRO	ACCADEMIA INTERNAZIONALE	I P	04.01.25	06.01.25

**ATTENZIONE:**

Si comunica che sul Sito del Comitato Regionale Lombardia nella sezione Modulistica sono disponibili tutti i moduli e regolamenti (Stagione Sportiva 2024/2025) necessari per poter richiedere Tornei e Amichevoli del settore SGS. Si ricorda, inoltre, di inviare tutta la documentazione al [crltorneisgs@lnd.it](mailto:crltorneisgs@lnd.it).

Si invitano le società al rispetto dei tempi per la presentazione di tornei e richieste gare

<b><i>Amichevoli o partecipazione a tornei</i></b>	
Richiesta gare amichevoli	8 giorni lavorativi
Eventuali variazioni gare amichevoli con designazione arbitrale	5 giorni lavorativi
Richiesta autorizzazione partecipazione tornei all'estero	45 giorni lavorativi
Richiesta gare amichevoli all'estero	45 giorni lavorativi

<b><i>Autorizzazione Tornei che si svolgono in ITALIA</i></b>	
Regionali	45 giorni lavorativi
Nazionali	70 giorni lavorativi
Internazionali	70 giorni lavorativi

**Le scadenze si intendono presso l'Ufficio Tornei SGS del Comitato Regionale Lombardia.**

**Le suddette scadenze devono essere rigorosamente rispettate.**

**I regolamenti pervenuti oltre tale data non verranno valutati.**

---

**VARIAZIONE GARE S.G.S.**

Nessuna comunicazione

**4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.**

**4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE**

Nessuna comunicazione

**4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE**

Nessuna comunicazione

## 5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

### PRIMA CATEGORIA RISULTATI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE I - 14 Giornata - A			
BRESSANA 1918 A.S.D.	- SIZIANO LANTERNA	-	M

### GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### GARE DEL 19/12/2024

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/12/2024 BRESSANA 1918 A.S.D. - SIZIANO LANTERNA

La gara non si è disputata per impraticabilità del campo.

Pertanto se ne dispone la effettuazione a cura del C.R.L.

## 6. CALCIO FEMMINILE

### 6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

### 6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

## 7. CALCIO A CINQUE

### 7.1 SEGRETERIA

#### 7.1.1 FINALE REGIONALE COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1 MASCHILE S.S. 2024/25

Si trascrive di seguito il risultato ufficiale della gara di Finale Regionale Coppa Italia, categoria Serie C1 Maschile, disputatasi a Bussero (MI) il 22/12/2024:

#### **ASD POLISPORTIVA CHIGNOLESE – ASD.GS SAN FERMO 3 - 0**

Il Comitato Regionale Lombardia esprime il proprio plauso alla contendente società **ASD.GS SAN FERMO** nonché alla società **ASD POLISPORTIVA CHIGNOLESE** che si è aggiudicata la Coppa Italia Regionale acquisendo il diritto di partecipazione alla Fase Nazionale della manifestazione.

#### 7.1.2 COPPA LOMBARDIA SERIE D MASCHILE – PROGRAMMA GARE OTTAVI DI FINALE GIRONE 14

A completamento di quanto già pubblicato in allegato sul C.U. 16 CS del 19/12/2024 si ufficializza il programma gare degli ottavi di finale relativo al Girone 14.

##### GIRONE 14

VIRTUS CALCIO CERMENATE CERMENATE	ENERGY SAVING FUTSAL VIA GIOVANNI DA CERMENATE N°35	PALESTRA ITC GADDA POLIVALENT	8/01/25 21:40	1A
ENERGY SAVING FUTSAL BULCIAGO	VIRTUS CALCIO CERMENATE VIA DON GUANELLA, 8	CENTRO SPORTIVO COMUNALE	17/01/25 21:00	1R

---

#### VARIAZIONE GARE **CALCIO a 5**

Nessuna comunicazione

## COPPA ITALIA CALCIO A 5

### RISULTATI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 15 - 1 Giornata - A		
POLISPORTIVA CHIGNOLESE	- SAN FERMO	3 - 0

### GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### GARE DEL 22/12/2024

##### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/ 1/2025

RUSCONI LUCA (SAN FERMO)

##### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALDEGHI LUCA (SAN FERMO)

## COPPA LOMBARDIA C5 SERIE "D"

### RISULTATI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 03 - 3 Giornata - A		
VIRTUS CALCIO CERMENATE	- REAL FIVE RHO	1 - 1 Y

## 8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE

### 8.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

### 8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

## 9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### 9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

*Riunione del 19 dicembre 2024*

*Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.) Avv. Paolo Cuminetti, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)*

**Reclamo della società A.S.D. VIGE MILANO – Campionato 3° Categoria – Girone C  
GARA del 08.12.2024 tra VIRTUS ABBIATESE – A.S.D. VIGE MILANO  
C.U. n. 28 della Delegazione Provinciale di Milano datato 12.12.2024**

La società **A.S.D. VIGE MILANO** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado che ha comminato a carico del calciatore Carbone Matteo la squalifica fino al 31.03.2025 per avere rivolto all'arbitro ripetute frasi gravemente offensive e per avere tentato di aggredire fisicamente il direttore di gara, circostanza impedita dall'intervento dei compagni di squadra che lo trattenevano ed allontanavano dal terreno di gioco.

La Società, nel proprio reclamo, pur confermando che il calciatore Carbone Matteo proferiva alcune espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara, contesta fermamente che il proprio tesserato abbia cercato di aggredire fisicamente l'arbitro.

In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della sanzione comminata al proprio calciatore.

All'udienza del 19.12.2024, nonostante la richiesta di audizione formulata dalla reclamante, nessuno è comparso.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

### OSSERVA

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente che al 41° minuto del secondo tempo, dopo proteste, il calciatore Carbone Matteo rivolgeva nei confronti dell'arbitro plurime espressioni gravemente offensive ed altamente ingiuriose, per poi tentare di aggredire fisicamente il direttore di gara, senza riuscirci solo perché fermato dai compagni di squadra ed allontanato.

La reclamante ha peraltro confermato l'utilizzo di alcune espressioni ingiuriose proferite dal proprio tesserato, non fornendo tuttavia elementi idonei per confutare quanto chiaramente attestato dal direttore di gara relativamente al tentativo di aggressione sopra descritto.

Accertate le condotte poste in essere dal calciatore e valutati gli elementi specifici della fattispecie in esame, la quantificazione della sanzione operata dal Giudice sportivo risulta corretta, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### **RIGETTA**

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

#### **Reclamo della società SSD ALTA BRIANZA – Campionato Juniores Regionale – Girone B GARA del 30.11.2024 tra S.S.D. ALTA BRIANZA – SOLESE A.S.D. C.U. n. 11CS del CRL datato 05.12.2024**

La società **S.S.D. ALTA BRIANZA** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado che ha comminato a carico dell'allenatore Ardito Andrea la squalifica fino al 29.01.2025 poiché, personalmente riconosciuto dall'arbitro, offendeva quest'ultimo al termine della gara.

La Società, nel proprio reclamo, evidenzia anzitutto che l'allenatore Ardito Andrea, nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sarebbe consumata la condotta sanzionata, non era presente presso il campo di gara di Tavernerio e specifica dettagliatamente che il proprio tecnico si trovava ad oltre 50 Km di distanza, precisamente a Menaggio, ove assisteva alla gara del campionato allievi U16 tra Calcio Menaggio – Alta Brianza, fornendo vari elementi di prova a conforto della propria tesi difensiva.

In conclusione, dopo una disamina giuridica relativa alle valutazioni delle prove nel processo sportivo, la reclamante chiede l'annullamento della squalifica comminata al proprio allenatore Ardito Andrea.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

#### **OSSERVA**

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Salvo il valore di fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S degli atti ufficiali di gara, la fattispecie in esame è effettivamente caratterizzata da una ambigua ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara in relazione al riconoscimento dell'allenatore Ardito Andrea che, al termine della gara, avrebbe rivolto frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro.

In particolare il direttore di gara, interpellato da Questa Corte per chiarimenti circa l'identificazione del tesserato sanzionato, specificava che, non trovando alcun documento del sig. Ardito Andrea (che infatti non era presente nella distinta di gara), utilizzava -presumibilmente in un secondo momento- un social network tramite il quale lo riconosceva mentre, al contrario, all'interno del rapporto di gara emerge che l'arbitro identificava personalmente l'allenatore.

In virtù delle risultanze intrinsecamente contraddittorie rilevate (cfr. CFA, sez. I, decisione n.55/2020-21/A), acquisiti i chiarimenti del direttore di gara e, infine, valutati gli specifici elementi di prova allegati dalla reclamante a sostegno della propria tesi difensiva, la sanzione comminata al tecnico Ardito Andrea merita di essere annullata in quanto l'analitica identificazione del soggetto responsabile di una condotta rilevante ai fini disciplinari riveste requisito fondamentale ed imprescindibile per l'irrogazione della conseguente sanzione.

Contestualmente, per fini di giustizia sportiva, la fattispecie in esame merita un'attenta analisi da parte della Procura Federale per gli adempimenti di rito.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### **ACCOGLIE**

il reclamo e per l'effetto annulla la squalifica comminata a carico di Andrea Ardito.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

#### **Reclamo della società ASD CENTRO SCHUSTER–Campionato Allievi U17 Reg.–Girone B - GARA del 24.11.2024 tra AUSONIA 1931 – A.S.D. CENTRO SCHUSTER C.U. n. 9CS del C.R.L. datato 28.11.2024**

La società **A.S.D. CENTRO SCHUSTER** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di primo grado che ha comminato a carico del proprio tesserato allenatore, Garcea Matteo, la squalifica per quattro gare effettive per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, ai sensi dell'art. 36 comma 1/a del CGS.

La Società, nel proprio reclamo, non contesta totalmente la ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di Gara anche se evidenzia che a suo parere la condotta del Garcea sia stata parzialmente difforme rispetto a quella in referto; al contrario la reclamante contesta la sproporzionalità tra la sanzione irrogata e il comportamento posto in essere dal suo allenatore, evidenziando come il comportamento del proprio tecnico non sia *“mai trascinato oltre la manifestazione di disappunto e sbalordimento, senza ritardare la ripresa del gioco né persistere nelle proteste nei confronti dell'operato dell'arbitro”*. Inoltre la reclamante sostiene che la descrizione dei fatti riportata in referto appare confusa, ponendo l'accento sull'errore nel soggetto della frase riportato dal Direttore di Gara.

In conclusione, la reclamante chiede che venga ridotta la sanzione comminata al sig. Garcea Matteo.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

#### **OSSERVA**

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente che al 12° minuto del secondo tempo, l'allenatore del Centro Schuster, Garcea Matteo, a seguito di espulsione per essere uscito dalla propria area tecnica per raggiungere quella avversaria, si rivolgeva al Direttore di Gara dicendogli testualmente: *“sei una vergogna”*.

L'erronea indicazione di un diverso soggetto nel referto di gara è un mero errore materiale compiuto dal Direttore di Gara e come tale non inficia la validità e l'attendibilità del referto stesso.

Accertata la condotta posta in essere dall'allenatore e valutati gli elementi specifici della fattispecie in esame, la quantificazione della sanzione operata dal Giudice sportivo risulta corretta, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**RIGETTA**

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo della società FCD FUCINA DI MUGGIO' – Campionato U18 Reg. – Girone C  
GARA del 30.11.2024 tra F.C.D. FUCINA DI MUGGIO' – BREMBATE SOPRA ASD  
C.U. n. 11CS datato 05.12.2024 del C.R.L. datato 05.12.2024**

La società **F.C.D. FUCINA DI MUGGIO'** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado che ha comminato a carico del calciatore Rossetti Noah la squalifica per sei gare effettive per reiterate pesanti offese nei confronti dei sostenitori avversari e per frasi lesive nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

La Società, nel proprio reclamo, lamenta una disparità di trattamento rispetto ad altre decisioni adottate dal Giudice Sportivo relativamente ad altre gare ove venivano poste in essere le medesime condotte contestate al calciatore Rossetti Noah, riportando all'uopo due specifiche decisioni ove venivano comminate sanzioni minori.

In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della squalifica comminata al proprio calciatore.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

**OSSERVA**

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente che, al termine della gara, il calciatore Rossetti Noah correva verso la tribuna per rivolgersi verso i sostenitori della società avversaria plurime e reiterate espressioni gravemente offensive e, successivamente, mentre rientrava negli spogliatoi, lo stesso calciatore si avvicinava al direttore di gara e gli urlava più volte frasi offensive ed ingiuriose.

Salvo il valore di prova privilegiata del rapporto di gara, la reclamante non ha per nulla contestato la condotta posta in essere dal proprio calciatore, limitando il proprio reclamo ad una effimera comparazione rispetto ad altre condotte asseritamente paragonabili al caso di specie.

Al contrario, il Giudice di prime cure ha correttamente vagliato le condotte contestate, quantificando la sanzione in termini pienamente condivisibili.

Pertanto la decisione del Giudice sportivo deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**RIGETTA**

il reclamo dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo della società G.S. VILLA S.S.D.R.L.–Campionato Esordienti Femminile U12/U13 – Gir. D - GARA del 23.11.2024 tra U.S. TRIESTINA 1946 – G.S. VILLA S.S.D.R.L.  
C.U. n. 11 CS del C.R.L. datato 05.12.2024**

La società **G.S. VILLA S.S.D.R.L.** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che, in merito alla partita in oggetto tra U.S. Triestina 1946 e G.S. Villa, ha disposto l'omologazione del risultato acquisito sul campo con il punteggio di 4-1 a favore della U.S. Triestina 1946.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

#### **OSSERVA PRELIMINARMENTE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3 del CGS: *“Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”.*

Nonostante la reclamante abbia indirizzato – nel testo del reclamo – l'atto di impugnazione anche alla U.S. Triestina 1946, non è stata prodotta presso questa Corte Sportiva d'Appello la prova dell'effettiva notifica del reclamo alla medesima controparte sportiva.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### **DICHIARA**

inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo in proprio del sig. MIGLIANO MINAZZOLI GABRIELE – Campionato Ca 5 serie C1 – Girone A - GARA del 29.11.2024 tra ASD RHO FUTSAL – ASD SANNAZZARO - C.U. n. 11 CS del C.R.L. datato 05.12.2024**

Il sig. **MIGLIANO MINAZZOLI GABRIELE** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che comminava al predetto calciatore della società A.s.d. Rho Futsal la squalifica fino al 19.03.2025 per reiterate proteste nei confronti della terna arbitrale e della squadra avversaria, oltre che per atti di violenza nei confronti del sig. Marrone, dirigente del Sannazzaro.

Nel proprio reclamo, depositato ad opera degli avvocati Pier Angelo Mainini e Manuela Oldani, del Foro di Milano, il reclamante afferma di non aver mai “profuso minacce e/o ingiurie e/o offese nei confronti della terna arbitrale. Peraltro, seppur contrariato per le decisioni assunte, il sig. Migliano dichiara di non aver mai posto in essere atti di violenza nei confronti di alcunchè e, in particolare, nega di aver colpito con calci e pugni il dirigente signor Marrone Luigi”.

Conclusivamente il reclamante chiede di ridurre la squalifica comminatagli in misura equamente rapportata alla propria effettiva responsabilità.

All'udienza del 19.12.2024 compariva personalmente il sig. Migliano Minazzoli Gabriele assistito dall'avv. Manuela Oldani.

Il reclamante, riportandosi al proprio reclamo, precisava che gran parte della ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di Gara non corrisponde alla realtà in quanto risulta veritiero unicamente che il sig. Migliano abbia protestato e proferito epiteti irrispettosi nei confronti del Direttore di Gara; relativamente agli atti violenti, invece, il reclamante evidenzia di non avere mai posto in essere le condotte descritte in quanto, nei confronti del dirigente avversario sig. Marrone vi è stato solo uno scambio verbale acceso, con qualche insulto, dettato dalla tensione agonistica. Precisa il reclamante che né lui stesso né il Marrone si sono mai reciprocamente colpiti in alcun modo.

Il reclamante precisa che, a fronte di una asserita situazione estrema di violenza, non vi sia stato l'intervento né della forza pubblica né di personale sanitario per occuparsi del soggetto colpito con vari calci e pugni.

L'avv. Oldani insiste per la concessione di un termine per l'audizione del sig. Marrone.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

#### **OSSERVA**

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente che a sedici secondi dal termine della gara, durante una concitata fase di gioco, il calciatore Migliano Minazzoli Gabriele – identificato con il n. 21 del Rho Futsal – protestava in maniera evidente nei confronti della terna arbitrale proferendo le seguenti frasi: *“avete rubato la partita”*; *“ non capite un ..... RECTIUS: ESPRESSIONE IRRISPETTOSA”*; *“Siete ridicoli”*. Durante la protesta il Migliano passava dinanzi alla panchina avversaria rivolgendo insulti anche a questi ultimi. Ne derivava quindi un alterco che aveva come protagonisti il Migliano e il dirigente del Sannazzaro, Luigi Marrone: questi si insultavano e minacciavano a vicenda. Inoltre il Migliano entrava nell'area tecnica avversaria col fine di colpire il Marrone, ma veniva prontamente interrotto dai giocatori avversari. I sig.ri Migliano e Marrone venivano espulsi e accompagnati verso gli spogliatoi. Sul limite degli spogliatoi, nell'area del Sannazzaro, il Migliano aggrediva nuovamente il Marrone dandogli dei pugni e, a quel punto, entravano in campo dei sostenitori del Rho e aggredivano il Marrone.

La reclamante nulla apporta alla ricostruzione operata dal Direttore di Gara in grado di scalfire il valore di prova privilegiata anzidetto.

Accertata, dunque, la condotta posta in essere dal calciatore e valutati gli elementi specifici della fattispecie in esame, la quantificazione della sanzione operata dal Giudice sportivo risulta corretta, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### **RIGETTA**

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo della società ASD NUOVA TREZZANO – Campionato 2°Categoria– Girone Q  
GARA del 01.12.2024 tra ASD NUOVA TREZZANO – FRECCIA AZZURRA 1945  
C.U. n. 27 della Delegazione Provinciale di Milano datato 05.12.2024**

La società **A.S.D. NUOVA TREZZANO** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado che ha comminato a carico del proprio tesserato allenatore, Basilio Antonio, la squalifica per fino al 31.03.2025 perchè, dopo essere stato espulso per comportamento ingiurioso nei confronti del Direttore di Gara, tentava di aggredirlo non riuscendovi grazie all'intervento dei suoi giocatori che lo trattenevano e riportavano di peso nello spogliatoio.

La Società, nel proprio reclamo, contesta la ricostruzione compiuta dal Direttore di Gara, precisando che vi sia stato tra il Basilio e lo stesso Arbitro uno scambio di vedute ma che mai il proprio tecnico avrebbe proferito frasi ingiuriose e minacciose nei suoi confronti; inoltre sostiene che non si è mai reso necessario alcun intervento dei calciatori della Nuova Trezzano finalizzato ad allontanare il Basilio in quanto la discussione è sempre avvenuta a distanza di almeno tre metri tra i due soggetti coinvolti.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

**OSSERVA**

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente che al 38° minuto del primo tempo, l'allenatore della Nuova Trezzano, Basilio Antonio, veniva espulso per aver urlato nei confronti del Direttore di Gara, uscendo dalla propria area tecnica, frasi quali *“stai dicendo che ti sto mettendo le mani addosso, non ti sto mettendo le mani addosso”*. In seguito, nel corso dell'intervallo di gioco, attendeva il Direttore di Gara negli spogliatoi e proferiva nei confronti del medesimo frasi offensive e minacciose; inoltre cercava di aggredirlo venendo fermato dai proprio giocatori che lo riportavano di peso nello spogliatoio.

La reclamante nulla apporta alla ricostruzione operata dal Direttore di Gara in grado di scalfire il valore di prova privilegiata anzidetto.

Accertata, dunque, la condotta posta in essere dall'allenatore e valutati gli elementi specifici della fattispecie in esame, la quantificazione della sanzione operata dal Giudice sportivo risulta corretta, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**RIGETTA**

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo in proprio di SCARABELLI MARCO, tesserato per ASD C.S. COLNAGO**  
**Reclamo in proprio di PASSONI NICOLO', tesserato per ASD C.S. COLNAGO**  
**Campionato S2°Categoria – Girone S**  
**GARA del 01.12.2024 tra A.S.D. C.S. COLNAGO – G.S. NICO RONCO ORNAGO**  
**C.U. n. 22 della Delegazione Provinciale di Monza datato 05.12.2024**

Il dirigente **SCARABELLI MARCO** ed il calciatore **PASSONI NICOLO'**, entrambi tesserati per la società **A.S.D. C.S. COLNAGO**, hanno proposto due distinti reclami in proprio avverso la decisione del G.S. di primo grado che ha comminato: (i) a carico del dirigente Scarabelli Marco la squalifica fino al 02.03.2025 (tenuto conto della sosta invernale) in quanto, già ammonito, continuava insistentemente a protestare contro ogni decisione dell'arbitro e, alla notifica dell'espulsione, proferiva nei confronti del direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose, ed inoltre offendeva anche il tecnico avversario; (ii) a carico del calciatore Passoni Nicolò la squalifica per sette gare effettive per atto di violenza nei confronti di un avversario e per ripetute frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro.

- (i) Il dirigente Scarabelli Marco, nel proprio reclamo, precisa di non avere rivolto frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara; evidenzia poi una condotta censurabile ed antisportiva tenuta sia dai sostenitori della società avversaria sia dal tecnico avversario al termine della gara.
- (ii) Il calciatore Passoni Nicolò, nel proprio reclamo, conferma il fallo di reazione nei confronti di un avversario ma precisa di non avere mai pronunciato frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara. All'udienza del 19.12.2024, nonostante la richiesta di audizione, nessuno è comparso.

La Corte, in considerazione degli elementi specifici della fattispecie in esame, disponeva la riunione dei due procedimenti.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

#### **OSSERVA PRELIMINARMENTE**

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del C.G.S., i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo.

Dall'esame di entrambi i reclami proposti in proprio, emerge che sia il dirigente Scarabelli Marco sia il calciatore Passoni Nicolò abbiano chiesto l'addebito delle relative tasse reclamo sul conto corrente societario della società C.S. COLNAGO, senza tuttavia risultanze relative al consenso da parte della società di appartenenza.

Considerato che, nei fatti, i contributi non risultano versati né risulta possibile addebitare le relative tasse sul conto corrente societario in mancanza di specifica autorizzazione rilasciata dal legale rappresentante della società C.S. Colnago, i reclami devono essere dichiarati irricevibili.

La preliminare inammissibilità dei reclami non permette a questa Corte di valutarne i meriti.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### **DICHIARA**

i reclami irricevibili e dispone l'addebito di due tasse reclamo.

**Reclamo società A.S.D. REAL VIDIGULFO – Campionato Juniores Prov. – Girone A  
GARA del 07.12.2024 tra DRESANO – REAL VIDIGULFO  
C.U. n. 23 della Delegazione Provinciale di Lodi datato 12.12.2024**

La società **A.S.D. REAL VIDIGULFO** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado che ha comminato a carico del proprio tesserato dirigente, Pellegrini Andrea, l'inibizione fino al 31.01.2025 per aver commentato con linguaggio sarcastico ed insolente l'operato del Direttore di Gara.

La Società, nel proprio reclamo, non contesta la ricostruzione operata dal Direttore di Gara, ritenendo corretta la squalifica comminata al proprio tesserato, ma si limita a richiedere la modifica della sanzione da "inibizione a tempo" a "squalifica a gare".

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

**OSSERVA**

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente che al 27° minuto del primo tempo, il sig. Pellegrini Andrea della Real Vidigulfo, alcuni secondi dopo la notifica dell'ammonizione – per aver gesticolato eccessivamente al fine di richiedere un provvedimento disciplinare –, girandosi verso gli altri componenti della propria panchina, proferiva frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di Gara.

La reclamante nulla apporta alla ricostruzione operata dal Direttore di Gara in grado di scalfire il valore di prova privilegiata anzidetto, anzi conferma che la condotta tenuta dal proprio tesserato corrisponda esattamente a quanto descritto dall'arbitro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.A del CGS, *“ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

Inibendo il Pellegrini sino al 31.01.2025, il GS ha comminato una sanzione ben inferiore al minimo edittale (due mesi); inoltre, la norma non prevede, in questi casi (sanzioni ai dirigenti, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 CGS), l'alternativa con la squalifica per numero di gare.

Accertata, dunque, la condotta posta in essere dal Pellegrini e valutati gli elementi specifici della fattispecie in esame, la quantificazione della sanzione operata dal Giudice sportivo risulta corretta, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**RIGETTA**

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo della società A.S.D. VIRTUS ADDA – Campionato 1°Categoria – Girone M**  
**GARA del 01.12.2024 tra A.S.D. CITTA' DI CORNATE – A.S.D. VIRTUS ADDA**  
**C.U. n. 11CS del C.R.L. datato 05.12.2024**

La società **A.S.D. VIRTUS ADDA** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di primo grado che ha comminato a carico del calciatore Piacentini Matteo la squalifica per quattro gare effettive per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

La Società, nel proprio reclamo, ricostruisce la dinamica dei fatti occorsi evidenziando preliminarmente che il direttore di gara, sin dall'inizio dell'incontro, colloquiava con i calciatori con un linguaggio confidenziale, informale e "giovanile", utilizzando anche espressioni gergali.

Successivamente alla convalida di una rete segnata dagli avversari (in fuorigioco), il calciatore Piacentini -in qualità di capitano- si avvicinava all'arbitro per proferire un'espressione "colorita" ma senza nessuna ingiuria.

In conclusione, la reclamante chiede l'annullamento della squalifica o, in subordine, la riduzione della sanzione comminata al proprio calciatore.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

**OSSERVA**

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente che al 9° minuto del secondo tempo, in seguito alla convalida di una rete segnata dagli avversari, il calciatore Piacentini Matteo inseguiva l'arbitro e, una volta raggiunto, proferiva verso il direttore di gara una frase molto offensiva, urlandogli in faccia.

La reclamante non ha fornito elementi idonei per confutare quanto chiaramente attestato dal direttore di gara.

Accertata la condotta posta in essere dal calciatore e visto l'art.36 comma 1 lett.a) del C.G.S., il Giudice di prime cure ha correttamente qualificato il fatto, quantificando la sanzione nel minimo edittale previsto dalla norma, senza possibilità di alcuna riduzione.

Pertanto la decisione del Giudice sportivo deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**RIGETTA**

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo della società A.S.D. U.S. BAGNOLESE – Campionato 1°Categoria – Girone F**  
**GARA del 08.12.2024 tra ASD US BAGNOLESE – CSC RONCADELLE CALCIO**  
**C.U. n. 15 CS del C.R.L. datato 12.12.2024**

La società **A.S.D. U.S. BAGNOLESE** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del proprio tesserato calciatore, Passera Luca, la squalifica per per quattro gare effettive per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett.A CGS.

La Società, nel proprio reclamo, contesta la ricostruzione compiuta dal Direttore di Gara, precisando che il Passera, dopo l'ammonizione, tornava nella propria posizione contestando in modo generico e non nei confronti dell'arbitro.

Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della squalifica.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

#### **OSSERVA**

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente che al 40° minuto del secondo tempo, il calciatore della U.S. Bagnolese, Passera Luca, usava nei confronti del Direttore di Gara un linguaggio e gesti offensivi e ingiuriosi.

La reclamante nulla apporta alla ricostruzione operata dal Direttore di Gara in grado di scalfire il valore di prova privilegiata anzidetto.

Accertata, dunque, la condotta posta in essere del calciatore e valutati gli elementi specifici della fattispecie in esame, la quantificazione della sanzione operata dal Giudice sportivo risulta corretta, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### **RIGETTA**

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo della società A.S.D. REAL TORRE – Campionato Giov.U15 Prov. – Girone A  
GARA del 1.12.2024 – A.S.D. VELLEZZO BELLINI CALCIO – A.S.D. REAL TORRE  
C.U. n. 23 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 12.10.2024**

La società **A.S.D. REAL TORRE** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado con cui veniva comminata la sanzione delle perdita della gara in intestazione con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 CGS, nonché l'ammenda di euro 40,00 a carico della Società e l'inibizione sino al 19.12.2024 per il Dirigente accompagnatore della Società stessa, Sig. Carmelo Raffone, per avere utilizzato nel corso della gara il calciatore Sig. Botta Gianluca, che non risultava avere i requisiti di età per la partecipazione alla gara.

Nel proprio reclamo, la società A.S.D. REAL TORRE deduce essersi trattato di un semplice errore nella compilazione della distinta di gara, atteso che ad essa avrebbe partecipato, a pieno titolo, il fratello del predetto calciatore, ossia Botta Alessandro, i cui requisiti anagrafici gli avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

Aggiunge la reclamante, allegando una distinta di altra gara, che in quello stesso giorno ed alla stessa ora il calciatore Botta Gianluca avrebbe preso parte ad altra gara, di altra categoria, che la Società giocava sul proprio terreno di casa.

Chiede quindi l'annullamento di tutte le sanzioni inflitte.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini,

#### **OSSERVA**

Nell'esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una sua inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

L'accertamento di fatto da cui occorre partire è dunque quello secondo cui, sulla base di risultanze emergenti da documenti ufficiali, attestati dall'Arbitro, il giocatore Botta Gianluca ha preso parte alla partita richiamata nell'intestazione.

Si tratta ora di valutare se la produzione di altra distinta di gara, non allegata ad alcun rapporto di Arbitro, possa costituire elemento probatorio sufficiente a contrastare quanto attestato dal rapporto dell'Ufficiale di Gara relativamente alla partita in questione.

Pare evidente che la risposta non possa che essere negativa. E d'altra parte, ad ogni fine -ivi compresi quelli legali ed assicurativi- la distinta di gara è atto ufficiale la cui compilazione comporta, tra le altre, le anzidette conseguenze, non potendosi ignorare le risultanze sulla base di una mera asserzione di errore.

Il reclamo proposto pertanto non può trovare accoglimento.

Per ciò che concerne la sanzione pecuniaria irrogata alla Società e quella dell'inibizione inflitta al Dirigente accompagnatore Sig. Raffone si osserva infine che a norma dell'art. 137 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva si tratta di sanzioni non impugnabili.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DICHIARA**

inammissibile il reclamo proposto da A.S.D. REAL TORRE per ciò che concerne la sanzione pecuniaria irrogata a carico della Società e l'inibizione inflitta al Dirigente Sig. Carmelo Raffone.

#### **RIGETTA**

Il reclamo nel resto, confermando la decisione adottata dal Giudice Sportivo.

Dispone l'addebito della tassa reclamo.

#### **Reclamo in proprio Sig. COLNAGHI FEDERICO – Campionato 2° Categoria - Girone O GARA del 8.12.2024 – S. GIORGIO LIMITO – ASD LISCATE CALCIO C.U. n. 28 della Delegazione Provinciale di Milano datato 12.12.2024**

Il Sig. **FEDERICO COLNAGHI**, calciatore tesserato per la Società ASD LISCATE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che gli ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate per avere mantenuto una condotta minacciosa nei confronti dell'Arbitro, al quale si avvicinava con fare minaccioso venendo trattenuto da un compagno di squadra. Nel proprio reclamo il calciatore attribuisce il relato dell'Arbitro ad un malinteso, ammettendo di essere venuto a diverbio con un proprio compagno di squadra, al quale rivolgeva effettivamente un'espressione offensiva, ma di non avere mai essersi rivolto al Direttore di Gara. Il tentativo di avvicinarsi a quest'ultimo, dopo il provvedimento di espulsione, sarebbe stato quindi determinato unicamente dall'intenzione di chiarire questa circostanza con l'Ufficiale di Gara. A suffragio di ciò allega una dichiarazione scritta proveniente da un dirigente della squadra avversaria che avrebbe assistito all'episodio.

Chiede pertanto la riduzione della squalifica irrogata.

Nel corso dell'udienza del 19.12.2024 compariva personalmente, a mezzo collegamento telematico, il Sig. Federico Colnaghi il quale confermava quanto posto a sostegno del proprio reclamo, e negando nuovamente e recisamente di avere posto in essere condotte minatorie nei confronti dell'Arbitro.

Esaminati dunque gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte

#### **OSSERVA**

Nell'esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una sua inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Il reclamo in esame, così come la deposizione resa dal tesserato durante la sua audizione (in maniera pacata e corretta, occorre darne atto), non apportano elementi di prova che possano inficiare l'attendibilità di quanto riportato dal Direttore di Gara nel documento ufficiale che costituisce la relazione di quanto verificatosi. Non è possibile quindi, alla luce dei principi che governano la formazione della prova nel procedimento disciplinare sportivo, giungere ad una differente conclusione rispetto alla descrizione degli eventi che si evince dal referto di gara.

Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **RIGETTA**

il ricorso e dispone l'addebito della relativa tassa da porsi a carico della Società A.S.D. LISCATE CALCIO, presso cui il calciatore risulta tesserato, che in conclusione del reclamo aveva a ciò prestato il proprio preventivo assenso.

**Reclamo della società U.S.D. VISCONTEA PAVESE – Campionato Promozione - Girone F  
GARA del 1.12.2024 – U.S. VIGHIGNOLO – U.S.D. VISCONTEA PAVESE  
C.U. n. 11 CS del C.R.L. datato 05.12.2024**

La società **U.S.D. VISCONTEA PAVESE** propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che ha inflitto al proprio calciatore Sig. Daniele Siliquini la sanzione della squalifica per nove giornate per avere pronunciato una frase offensiva a contenuto discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario. La decisione impugnata dava atto che il predetto Siliquini, successivamente, si scusava con l'avversario e con la terna arbitrale.

Nel proprio ricorso la Società reclamante contesta la ricostruzione del fatto come riportata dall'Arbitro, ammettendo che al termine della gara vi sia stato un diverbio tra il calciatore Siliquini ed un avversario, nel corso del quale il primo ebbe effettivamente a pronunciare un'offesa nei confronti del secondo, ma escludendo che l'espressione utilizzata avesse caratteristiche discriminatorie.

All'uopo allega al reclamo tanto una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Siliquini che dichiarazioni di persone che, affermando di essere state presenti al momento del diverbio, negano di avere percepito l'utilizzo di espressioni di contenuto discriminatorio.

Si precisa inoltre, nel reclamo, che al termine dell'accaduto il Sig. Daniele Siliquini non ebbe a scusarsi per l'utilizzo di espressioni discriminatorie -che si conferma non essere mai state pronunziate-, ma semplicemente per "chiarire" con l'avversario, e successivamente con la terna arbitrale, le ragioni del diverbio.

All'udienza fissata per il giorno 19 dicembre 2024 avanti a questa Corte Sportiva d'Appello compariva per la Società reclamante, mediante collegamento telematico, l'Avv. Valentina Porzia giusta procura in atti.

Il Difensore ribadiva le ragioni del reclamo, confermando in fatto quanto in esso contenuto, insistendo circa l'idoneità delle dichiarazioni prodotte a scalfire il valore di prova privilegiata attribuito al referto arbitrale.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **OSSERVA**

Come peraltro consapevolmente evidenziato dalla stessa Difesa della reclamante, nell'esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una sua inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Il caso in concreto sottoposto al vaglio della Corte è dunque proprio quello circa l'idoneità delle dichiarazioni allegare al ricorso -nonché della autodichiarazione dello stesso Siliquini- a costituire univoco ed inconfutabile elemento di prova contraria rispetto al contenuto del referto arbitrale.

La risposta, in concreto, non può che essere negativa.

E ciò per una semplice constatazione fenomenica, che è poi quella che presidia il divieto di accesso a prove negative all'interno di qualunque accertamento procedimentale.

Laddove una persona -in questo caso l'Ufficiale di Gara, con il valore di prova privilegiata che l'ordinamento attribuisce alla sua relazione- affermi positivamente di avere udito la pronuncia di un'espressione attribuendola ad una determinata persona, giammai ciò può essere contraddetto da chi affermi di non averla percepita.

Non possono quindi che essere disattese le considerazioni poste a fondamento del reclamo che mirano a negare le parole pronunziate, così come riportate dall'Ufficiale di Gara nel suo referto.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **RIGETTA**

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Preavviso di reclamo della società ACD VERGIATESE 1954 Campionato Eccellenza - Girone A  
GARA del 24.11.2024 – U.S.D. MARIANO CALCIO – A.C.D. VERGIATESE 1954  
C.U. n. 9 CS del C.R.L. datato 28.11.2024**

La Società **A.C.D. VERGIATESE** ha preannunziato reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° Grado che ha comminato la sanzione della squalifica per quattro gare al proprio calciatore Davide Dellavedova per avere mantenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

Una volta preannunziatolo, la Società non faceva pervenire il reclamo.

Esaminati dunque gli atti ed il preavviso di reclamo, questa Corte

#### **OSSERVA**

L'art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel disciplinare il caso in esame, prevede che nell'ipotesi in cui al preavviso di reclamo non faccia seguito la formale proposizione del reclamo, la Corte Sportiva d'Appello non sia tenuta a pronunziarsi.

Pertanto, nel caso concreto che ci occupa, lo stesso preavviso di reclamo è stato inoltrato oltre il termine di due giorni previsto dall'art. 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DICHIARA**

Inammissibile il preavviso di reclamo proposto. Dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo della società GS NIZZA CALCIO ASD – Campionato Allievi U16 Prov.- Girone A  
GARA del 21.11.2024 – A.S.D. HELLAS TORRAZZA – ASD NIZZA CALCIO  
C.U. n. 22 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 29.11.2024**

La società **ASD GS NIZZA CALCIO** ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo di 1° Grado, preso atto che la gara era stata sospesa dall'Arbitro al 40' del primo tempo a causa della mancanza di corrente elettrica che aveva interessato tutto l'isolato ove è collocato l'impianto sportivo, disponeva la riprogrammazione della partita.

Ritenendo che sussista responsabilità in capo alla Società ospitante, la reclamante chiede la riforma della decisione di primo grado e l'attribuzione della vittoria a tavolino con il risultato di 3 a 0.

La Società A.S.D. Hellas Torrazza resiste con memoria difensiva, ribadendo l'assenza di propria responsabilità in quanto il guasto aveva interessato non solo l'impianto sportivo ove la gara era in svolgimento, ma l'intero isolato cittadino, rimasto senza energia elettrica per diverse ore.

All'udienza tenutasi in data 19.12.2024, avanti a questa Corte, per mezzo di collegamento telematico, compariva personalmente il Sig. Claudio Pernigotti, Dirigente munito di poteri di rappresentanza della Società reclamante, il quale insisteva nell'accoglimento del reclamo, evidenziando come, se è pur vero che il black out ebbe ad interessare l'intero isolato, la causa originaria del guasto era da attribuirsi all'eccessivo assorbimento, rispetto alla sua capacità, determinato proprio dall'impianto sportivo della Società resistente. Individuando quindi una responsabilità di quest'ultima, insiste per l'accoglimento del reclamo.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**OSSERVA**

Nell'esame della fattispecie non può che richiamarsi il principio di diritto sancito con la decisione dell'Alta Corte di Giustizia presso il CONI 24.6.2014 n. 17: *“una società sportiva ospitante, partecipante ad un campionato dilettanti, non può essere ritenuta responsabile del mancato svolgimento di un incontro se tale effetto è stato determinato da forza maggiore o nel caso in cui debba ritenersi mancante un nesso causale tra la condotta della società ospitante e l'evento, che non può pertanto ritenersi addebitabile nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva, tenendo conto delle condizioni in cui lo stesso si è verificato”*.

Il precedente di legittimità testè evocato decideva un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame: anche in quel caso si era verificato lo spegnimento di una delle torri di illuminazione ed anche in quel caso la società ospitante aveva la disponibilità dell'impianto sportivo in concessione dalla società comunale di gestione dello stesso.

Ebbene, nell'anzidetta decisione, più ancora che l'enunciato principio di diritto appare calzante la considerazione secondo cui *“nel rispetto dei principi elaborati in tema di responsabilità oggettiva, si deve peraltro ritenere che un evento non possa ritenersi addebitabile ad un soggetto, neanche a titolo di responsabilità oggettiva, se vi è stata una interruzione del nesso causale che lega la condotta del soggetto all'evento ritenuto fonte di responsabilità. Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva vi deve essere, infatti, almeno un rapporto di nesso causale fra la condotta e l'evento ritenuto fonte di responsabilità”*.

Nesso causale che, secondo l'Alta Corte, sarebbe da escludersi *“anche se tale guasto fosse stato dovuto ad una insufficiente manutenzione dello stesso impianto che comunque la società ospitante non avrebbe potuto assicurare, non essendo tenuta alla manutenzione dello stesso (e non potendo anzi alla stessa provvedere)”*.

Conformandosi ai surrichiamati principi dettati dalla Corte regolatrice, risulta evidente come anche nel caso oggetto di reclamo, e per le medesime ragioni esposte dall'Organo nomofilattico, non possa ritenersi sussistente alcuna forma di responsabilità oggettiva in capo alla A.S.D. HELLAS TORRAZZA per l'interruzione della gara del 21.11.2024 oggetto della decisione qui impugnata.

A ciò si aggiunga, invero, che è rimasta priva di prova l'affermazione della reclamante secondo cui la causa primigenia del guasto che coinvolse un intero isolato cittadino sia da attribuirsi all'eccessivo carico del contatore a servizio dell'impianto sportivo, senza che delle condizioni dello stesso sia stata allegata neppure una fotografia.

A cagione delle esigenze di celerità che caratterizzano la giustizia sportiva – e ciò in particolar modo per ciò che concerne le decisioni relative alla omologazione dei risultati di gare- neppure può trovare accoglimento la sollecitazione contenuta in reclamo di disporre accertamenti incidentali attraverso la Procura Federale, non potendosi accogliere l'ulteriore sollecitazione avanzata dal Dirigente Pernigotti durante l'udienza che sia questa stessa Corte ad acquisire presso l'ente fornitore di energia un rapporto tecnico circa la genesi del guasto.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### **RIGETTA**

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

#### **Reclamo della società da FCD GRASSOBBIO – Campionato 2° Categoria - Girone C GARA del 8.12.2024 – A.S.D. CALCINATESE – F.C.D. GRASSOBBIO C.U. n. 21 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 12.12.2024**

La società **F.C.D. GRASSOBBIO** propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che ha inflitto al proprio calciatore Sig. Gabriele Marzupio la squalifica per quattro giornate per comportamento ingiurioso nei confronti dell'Arbitro, per avere proferito un'espressione blasfema e per avere rivolto al direttore di gara un applauso di scherno.

Nel proprio ricorso la Società reclamante contesta la ricostruzione del fatto come riportata dall'Arbitro, attribuendo quanto riferito dal Direttore di Gara ad un malinteso: infatti le espressioni ingiuriose sarebbero state rivolte dal calciatore all'indirizzo di un dirigente della squadra avversaria con cui il sanzionato era venuto a diverbio.

All'udienza del 19.12.2024 compariva personalmente il Sig. Gabriele Marzupio, accompagnato dal Dirigente della Società Sig. Davide Cividini, ribadendo integralmente la propria versione dei fatti.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **OSSERVA**

Nell'esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una sua inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Il reclamo in esame, così come la deposizione resa dal tesserato durante la sua audizione (in maniera pacata e corretta, occorre darne atto), non apportano elementi di prova che possano inficiare l'attendibilità di quanto riportato dal Direttore di Gara nel documento ufficiale che costituisce la relazione di quanto verificatosi.

Né, d'altra parte, può integrare valido elemento di prova contraria l'indicazione circa la disponibilità di altro tesserato ad avallare la ricostruzione fattuale proposta dalla reclamante.

Non è possibile quindi, alla luce dei principi che governano la formazione della prova nel procedimento disciplinare sportivo, giungere ad una differente conclusione rispetto alla descrizione degli eventi che si evince dal referto di gara.

Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**RIGETTA**

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL**

Nessuna comunicazione

**10. RETTIFICHE**

Nessuna Comunicazione

## 11. LEGENDA

### LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO  
Davide Fenaroli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giancarlo Abete

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 03 GENNAIO 2025

---